



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

## COMUNICAZIONE N.27

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

**Oggetto: decreto legislativo 3 febbraio 2026, n. 17 - Attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista.**

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.35 del 12-2-2026 è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto (all.n.1) di cui **si riporta di seguito la disposizione di maggiore interesse così come illustrata nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati**.

**Articolo 2 (Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)**

L'articolo 2 modifica l'articolo 41 del D.Lgs. n. 206 del 2007 relativo alla formazione dell'odontoiatra. Tale modifica deriva dallo studio sugli odontoiatri, che ha condotto all'individuazione dei progressi scientifici e tecnici generalmente riconosciuti nei programmi di formazione negli Stati membri dell'UE e negli Stati EFTA (Associazione europea di libero scambio), di cui non si tiene conto o non si tiene sufficientemente conto negli attuali requisiti minimi di formazione previsti dalla direttiva 2005/36/CE. In particolare, l'articolo in commento sostituisce il comma 3 del citato articolo 41 del D.Lgs. n. 206 del 2007, aggiungendo nel programma di formazione dell'odontoiatra l'acquisizione di un'adeguata conoscenza dell'odontoiatria digitale e della comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica.

Si ricorda che ai sensi del comma 2 dell'articolo 41 del D.Lgs. n. 206 del 2007 la formazione dell'odontoiatra comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di cinque anni svolti a tempo pieno che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS (Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti) equivalenti e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento. Tali studi sono svolti presso un'università o sotto il controllo di un'università. Le attività professionali dell'odontoiatra sono stabilite dalla legge n. 409 del 1985.

Cordiali saluti

**IL PRESIDENTE**

Andrea Senna

All.n.1

ANDREA SENNA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi

13042026

09:24:54

GMT+00:00

**IL PRESIDENTE**

Filippo Anelli

FILIPPO ANELLI

15/2/2026 del D.Lgs 82/2005

09:20:34

GMT+00:00

Federazione Nazionale degli Ordini



Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Ordinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 52 22 194 – e-mail: [presidenza@fnomceo.it](mailto:presidenza@fnomceo.it) – C.F. 02340010582

## DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2026, n. 17

Attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista. (26G00033)

(GU n.35 del 12-2-2026)

Vigente al: 27-2-2026

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 7);

Vista la direttiva 2024/782/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista;

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»);

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2025;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 27 novembre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca;

Emana  
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica all'articolo 38, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  
206

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  
il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza  
generale garantisce l'acquisizione da parte del professionista in  
questione delle conoscenze e abilita' seguenti:

a) un'estesa conoscenza delle scienze che sono alla base  
dell'assistenza infermieristica generale, compresa una sufficiente  
conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del  
comportamento delle persone sane e malate, nonche' delle relazioni  
esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale  
dell'essere umano;

b) una conoscenza della natura e dell'etica della professione e  
dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza  
infermieristica;

c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve  
essere scelta per il suo valore formativo, deve essere acquisita  
sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in  
luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura  
siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;

d) la capacita' di partecipare alla formazione pratica del  
personale sanitario e un'esperienza di lavoro con tale personale e  
con altri professionisti del settore sanitario;

e) la capacita' di fornire cure infermieristiche personalizzate  
e di responsabilizzare i pazienti, i parenti e le altre persone  
interessate in relazione all'autoassistenza e alla necessita' di  
condurre uno stile di vita sano;

f) la capacita' di sviluppare un approccio efficace alla  
leadership e capacita' decisionali;

g) conoscenza delle innovazioni tecniche relative ai metodi di  
assistenza sanitaria e infermieristica.».

Art. 2

Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  
206

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  
il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. La formazione dell'odontoiatra garantisce l'acquisizione da  
parte dell'interessato delle conoscenze e abilita' seguenti:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda  
l'odontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici  
e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni  
biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e  
all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e  
del comportamento di persone sane e malate, nonche' del modo in cui  
l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute  
dell'uomo, nella misura in cui cio' sia correlato all'odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di  
denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonche'  
dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere  
fisico e sociale del paziente;

d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici  
che forniscono un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie  
dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti,

nonche' dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo;

f) un'adeguata conoscenza dell'odontoiatria digitale e una buona comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica.».

### Art. 3

Modifica all'articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All'articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilita' seguenti:

a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;

b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;

c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonche' dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzo dei medicinali stessi;

d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;

e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attivita' farmaceutiche;

f) un'adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell'assistenza farmaceutica, nonche' le competenze relative all'applicazione pratica;

g) conoscenze e abilita' adeguate relative alla sanità pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie;

h) conoscenze e abilita' adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione;

i) conoscenza adeguata delle tecnologie dell'informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all'applicazione pratica.».

### Art. 4

Modifiche all'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All'allegato V al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato A al presente decreto.

### Art. 5

#### Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 febbraio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio  
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione

Schillaci, Ministro della salute

Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato A

Modiche all'allegato V del decreto legislativo  
9 novembre 2007, n. 206

1. All'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la sezione V.2 e' modificata come segue:

il punto 5.2.1 e' sostituito dal seguente:

«5.2.1 Programma di studi per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale

Il programma di studi per il conseguimento del titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende le seguenti due parti:

A. Insegnamento teorico

a) Assistenza infermieristica:

Orientamento, etica e principi generali dell'assistenza sanitaria e infermieristica, comprese le teorie dell'assistenza incentrate sulla persona

Principi dell'assistenza infermieristica in materia di:

medicina generale e specializzazioni mediche

chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche

puericultura e pediatria

igiene assistenza alla madre e al neonato

igiene mentale e psichiatria

assistenza alle persone anziane e geriatria

Pratica infermieristica basata su dati concreti e ricerca

b) Scienze di base della salute:

Anatomia e fisiologia

Patologia

Batteriologia, virologia e parassitologia

Biofisica, biochimica e radiologia

Dietetica

Igiene:

profilassi

educazione sanitaria

Farmacologia

c) Scienze sociali:

Sociologia

Psicologia

Principi di amministrazione e di gestione

Principi di insegnamento

Legislazioni sociale e sanitaria

Aspetti giuridici della professione

d) Scienza e tecnologia:

Sanita' elettronica

B. Insegnamento clinico

Assistenza infermieristica in materia di:

medicina generale e specializzazioni mediche

chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche

puericultura e pediatria

igiene assistenza alla madre e al neonato

igiene mentale e psichiatria

assistenza alle persone anziane e geriatria

assistenza infermieristica nelle comunità'

approccio incentrato sulla persona

Scienza e tecnologia:

Sanita' elettronica

L'insegnamento di una o piu' di tali materie puo' essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

L'insegnamento teorico e l'insegnamento clinico debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, al fine di consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze e competenze di cui al presente allegato.»;

b) la sezione V.3. e' modificata nel modo che segue:

il punto 5.3.1 e' sostituito dal seguente:

«5.3.1. Programma di studi per gli odontoiatri

Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di odontoiatra comprende almeno le materie elencate qui di seguito. L'insegnamento di una o piu' di tali materie puo' essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

A. Materie di base

Chimica

Fisica

Biologia, genetica e medicina rigenerativa

B. Materie medico-biologiche e materie mediche generali

Anatomia

Embiologia

Istologia, compresa la citologia

Fisiologia

Biochimica (o chimica fisiologica)

Anatomia patologica

Patologia generale

Farmacologia

Microbiologia

Igiene

Profilassi e sanita' pubblica odontoiatrica

Radiologia

Fisioterapia

Chirurgia generale

Medicina interna, compresa la pediatria

Otorinolaringoiatria

Dermatologia e venereologia

Psicologia generale - psicopatologia - neuropatologia

Anestesia

Immunologia

C. Materie specificamente odontostomatologiche

Protesi dentaria

Materiali dentari

Odontoiatria conservatrice

Odontoiatria preventiva

Anestesia e sedativi usati in odontoiatria

Chirurgia speciale

Patologia speciale

Clinica odontostomatologica

Pedodontia

Ortodontia

Parodontologia

Radiologia odontologica

Occlusione dentale e funzione masticatrice

Gestione di uno studio dentistico, professionalita', etica e legislazione

Aspetti sociali della prassi odontologica

Gerodontologia

Impiantologia orale

Assistenza collaborativa interprofessionale

Tecnologia digitale in odontoiatria»;

c) La sezione V.6. e' modificata nel modo che segue:

il punto 5.6.1 e' sostituito dal seguente:

«5.6.1. Programma di studi per i farmacisti

Biologia vegetale e animale

Fisica

Chimica generale e inorganica

Chimica organica

Analisi chimiche

Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali

Biochimica generale e applicata (medica)

Anatomia, fisiologia, patologia e patofisiologia;

Terminologia medica

Microbiologia

Farmacologia e farmacoterapia

Tecnologia farmaceutica

Tecnologia biofarmaceutica

Tossicologia

Farmacognosia

Legislazione e, se del caso, deontologia

Genetica e farmacogenomica

Immunologia

Farmacia clinica

Assistenza farmaceutica

Farmacia sociale

Sanita' pubblica, compresa l'epidemiologia

Pratica farmaceutica

Farmacoconomia

La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere universitario.».